

Comune di Barge (Cuneo)

Delibera C.C. n. 27 del 31.07.2014 "Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera C.C. n. 23 dell'11/04/2006 s.m.i. - Modifica di adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 comma 1 ter DPR n. 380/2001 e Recepimento modelli unificati edilizia. Approvazione ai sensi della L.R. 8.7.1999 n. 19".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che il Comune di Barge è dotato di Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell'11/04/2006, divenuto esecutivo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15/06/2006

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, ed in particolare l'art. 3, comma 10, che stabilisce le procedure per le modifiche al Regolamento Edilizio;

VISTO il D.P.R. 380/2001, come modificato dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 07/08/2012, che all'art. 4 comma 1 ter recita: *"Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. alla Legge Regionale n. 20/2009 che apporta delle modifiche al regolamento tipo regionale, sulla base del quale è stato elaborato il R.E. attualmente in vigore"*;

VISTO il testo del Regolamento Edilizio Comunale integrato con le modifiche apportate dall'ufficio tecnico comunale;

ATTESO che le modifiche proposte riguardano:

- l'adeguamento a quanto introdotto dall'art. 4 comma 1-ter del D.P.R. n. 380/2001 mediante l'introduzione di un articolo specifico (articolo 12-ter);
- il recepimento dei modelli unificati in edilizia per la richiesta di Permesso di Costruire e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, pubblicati sul Supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 161 in data 14/07/2014;
- la correzione di un refuso relativamente all'art. 2 comma 2 in cui si prevedeva erroneamente la presenza del Tecnico Comunale Responsabile del procedimento tra i componenti della C.I.E.
- modifica dell'art. 4 comma 2 circa il soggetto competente a designare il funzionario chiamato a svolgere funzioni di segretario della Commissione

CONSIDERATO che le modifiche introdotte al Regolamento Edilizio sono state esaminate dalla 1^a Commissione Consiliare permanente Lavori Pubblici – Urbanistica – Patrimonio – Bilancio – Programmazione nella seduta congiunta con i capigruppo tenutasi il 24 luglio 2014;

RESO ATTO che quanto introdotto a modifica del Regolamento Edilizio è da ritenersi conforme a quello tipo formato dalla Regione ed approvato dal Consiglio Regionale, in quanto le integrazioni apportate rispecchiano le istruzioni contenute in calce ai singoli articoli come pubblicati sul supplemento al B.U.R. n. 35 in data 01.09.1999;

PRESO ATTO che la procedura di modifica del Regolamento Edilizio Comunale, il cui testo sia conforme al testo tipo formato dalla Regione, come indicato all'art. 10 della L.R. 19/99, prevede:

- approvazione del Regolamento Edilizio da parte del Consiglio Comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità,

- pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte della suddetta deliberazione divenuta esecutiva;

- trasmissione alla Regione Piemonte del Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione, completo degli estremi di approvazione e pubblicazione; la Regione provvederà alla verifica degli aspetti procedurali e, nel caso ne ricorrano le condizioni, ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al testo del regolamento tipo;

DATO ATTO che il Regolamento Edilizio Comunale assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul B.U.R., della presente deliberazione divenuta esecutiva;

RICHIAMATO l'art. 72 rubricato "Regolamenti" del vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 novembre 2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera a) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza deliberante del presente consesso;

CON votazione resa in forma palese (presenti 10) che dà il seguente risultato:

- n. 10 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti

DELIBERA

1) di approvare, come approva, le modifiche/integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, come risultanti dal testo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato "A";

2) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

3) di dare atto che il Regolamento in oggetto verrà pubblicato all'Albo Pretorio con le modalità previste all'art. 72, comma 6, del vigente Statuto Comunale, e sul sito istituzionale del Comune, al fine di garantirne la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale;

4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5) di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica;

6) di rendere atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato formulato il seguente parere:

- Responsabile del Servizio UT1 – Sviluppo Sostenibile del Territorio: favorevole in ordine alla regolarità tecnica.